

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 34-4508

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo "Conte Giuseppe Guazzone di Passalacqua", con sede nel Comune di Alessandria, Frazione Lobbi. Approvazione nuovo Statuto.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che la Giunta regionale, con D.G.R. n. 15 - 4034 del 10/10/2016, ha disposto lo scioglimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48 della Legge n. 6972/1890 e dell'art. 8, comma 1, della L.R. 23/2015, del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo "Conte Giuseppe Guazzone di Passalacqua" (nel seguito I.P.A.B.), con sede nel Comune di Alessandria, Frazione Lobbi, e ha nominato quale Commissario straordinario il sig. Claudio Mantelli Canepa per la durata di sei mesi dalla data di approvazione del provvedimento medesimo, o sino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, se antecedente, assegnando allo stesso, tra gli altri, il mandato di procedere alla modifica dello statuto dell'I.P.A.B. ed, in particolare, alla revisione della norma statutaria inerente la composizione del Consiglio di Amministrazione della stessa, al fine di renderlo conforme alla normativa vigente in materia.

Precisato che la suddetta norma statutaria, da sottoporre a revisione, è l'art. 11 dello statuto vigente, con riferimento alla parte in cui prevede che il Sindaco del Comune di Alessandria o suo delegato sia membro del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B., in quanto in contrasto con l'art. 11, lett. b) della L. 6972 del 1890 "Norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza".

Visto l'art. 21 del Decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328", il quale prevede che, nel periodo transitorio previsto per il riordino di tali Istituzioni, la sopra citata L. 6972 del 1890 continui ad applicarsi in quanto non contrastante con i principi della liberta' dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del decreto legislativo medesimo.

Visto, inoltre, l'art. 11 del Decreto legislativo n. 39 del 08/04/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 90", il quale individua, tra le diverse fattispecie di incompatibilità, quella sussistente tra gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale e la carica di componente della giunta o del consiglio di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Preso atto che, in esecuzione del suddetto mandato, il Commissario Straordinario ha presentato l'istanza di modifica statutaria, pervenuta in data 02/12/2016, procedendo, in coerenza con la deliberazione commissariale n. 3 del 21/11/2016, alla revisione del succitato art. 11, come riformulato all'art. 6 "Composizione e durata in carica del Consiglio di Amministrazione" del nuovo statuto, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Preso atto, inoltre, che il Commissario Straordinario ha proceduto ad una generale revisione dello statuto dell'I.P.A.B., trattandosi di testo approvato nel 1993 con la D.G.R. n. 29-22334, al fine di renderlo conforme alla normativa vigente in materia e, in particolare, ha introdotto nel nuovo statuto, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante:

- l'art. 3 "Patrimonio", con i relativi dati catastali identificativi dello stesso;

- l'art. 8 "Competenze del Consiglio di Amministrazione", con il quale è fornita una declinazione più esaustiva delle competenze dell'organo di amministrazione dell'I.P.A.B;
- l'art. 11 "Direttore di Comunità Socio-sanitaria – Segretario", con il quale, in attuazione della D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012 e s.m.i. , è stata introdotto tale centro di responsabilità.

Preso atto che il Comune di Alessandria, invitato, con nota della competente Direzione regionale, n. 42765 del 07/12/2016, ad esprimere un parere in ordine a tale istanza, ha espresso, con nota n. 84297 del 19/12/2016, acquisita agli atti di questa Amministrazione, il proprio parere favorevole entro i termini prescritti.

Considerato che lo statuto proposto è conforme alle vigenti norme legislative e l'attività dell'I.P.A.B. è corrispondente al pubblico interesse, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento.

Tutto ciò premesso;

visti gli atti;

visto lo Statuto vigente dell'Ente;

vista la L. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.Lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004;

vista la L.R. 23/2015;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto nel titolo 2, paragrafo 1, artt. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare il nuovo statuto dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo "Conte Giuseppe Guazzone di Passalacqua", con sede nel Comune di Alessandria, Frazione Lobbi, composto di 22 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;
- di attestare che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**ISTITUZIONE PUBBLICA
DI ASSISTENZA E BENEFICENZA**

**CASA DI RIPOSO
" CONTE GIUSEPPE GUAZZONE DI PASSALACQUA "**

COMUNE DI ALESSANDRIA - FRAZIONE LOBBI

S T A T U T O



CAPO I COSTITUZIONE, SCOPI, PATRIMONIO

Art. 1 Origine

La Casa di Riposo "Conte Giuseppe Guazzone di Passalacqua", già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, eretta in Ente Morale Autonomo con R.D. 11 Luglio 1935 n° 1516, è stata fondata dal Munifico Donatore Conte Giuseppe Guazzone di Passalacqua.

La Casa di Riposo "Conte Giuseppe Guazzone di Passalacqua" (nel seguito: I.P.A.B.) ha sede nella Frazione Lobbi del Comune di Alessandria, in via G. Poggio, n. 29.

Art. 2 Scopo

L'I.P.A.B. ha per scopo l'accoglimento, il mantenimento e l'assistenza delle persone anziane autosufficienti e parzialmente o totalmente non autosufficienti di ambo i sessi, residenti nel Comune di Alessandria ed, in particolare, nella Frazione Lobbi.

In caso di disponibilità di posti, possono essere accolte persone anziane residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale competente e, a seguire, persone anziane residenti nell'ambito di altre ASL.

L'Amministrazione può riservare un posto a chi con lasciti e/o offerte provvederà al mantenimento di un posto letto.

Art. 3 Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il proprio funzionamento, l'I.P.A.B. dispone di un patrimonio costituito da:

- immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale, sito nel Comune di Alessandria, Frazione Lobbi, censito al N.C.E.U. al Foglio 152, particella 918;
- beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto;

Art. 4 Mezzi

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'I.P.A.B. dispone dei seguenti mezzi:

- i redditi derivanti dal patrimonio, di cui all'art. 3;
- le rette corrisposte dagli ospiti ed i proventi derivanti dai servizi forniti dall' I.P.A.B.;
- le integrazioni di rette corrisposte dai servizi sociali delle ASL e del Comune;
- il contributo dei Soci Sostenitori;
- ogni altro eventuale contributo e/o elargizione di terzi, destinato all'attuazione degli scopi statuari, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

CAPO II ORGANI DELL'ISTITUZIONE

Art. 5

Sono Organi dell'I.P.A.B.:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente.



Art. 6

Composizione e durata in carica del Consiglio di Amministrazione

L' I.P.A.B. è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) Membri (di seguito: Amministratori) compreso il Presidente, che è nominato dal Consiglio stesso.

Gli Amministratori sono:

- Il Parroco/Amministratore pro-tempore della Parrocchia locale o Suo Delegato;
- due Membri nominati dall'Assemblea dei Soci a norma del successivo art. 12;
- due Membri nominati dal Comune di Alessandria.

Gli Amministratori durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

Le funzioni del Presidente e degli Amministratori sono gratuite.

Gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono Ordinarie e Straordinarie.

Le prime hanno luogo ogni due mesi e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del Conto Consuntivo e per l'approvazione del Bilancio Preventivo, nonché per le eventuali variazioni di Bilancio; le altre ogni qualvolta lo richiedono motivi di urgenza, sia per invito del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due Amministratori, sia per invito dell'Autorità di Vigilanza e controllo.

Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da comunicarsi agli Amministratori nei modi e nei termini di legge.

Art. 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di direzione politica, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive impartite.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- approva il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo;
- stabilisce le linee di indirizzo, il programma delle attività e determina l'importo delle rette e delle contribuzioni da richiedere agli utenti;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio economico;
- approva i regolamenti del personale, la dotazione organica e le loro modifiche;
- nomina il Segretario-Direttore di Comunità Socio-sanitaria, di cui all'art. 11;
- delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri enti o istituzioni;
- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera su tutti gli argomenti di interesse dell' I.P.A.B.;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

Art. 9

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.



~~Non sarà computato chi, avendo interesse alla decisione, non può prendere parte alla deliberazione.~~

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti.

Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone fisiche.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario-Direttore e sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani, o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Art. 10 Attribuzioni del Presidente

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- la rappresentanza dell' I.P.A.B.;
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, ivi compresa la sospensione per gravi motivi dei dipendenti e del Direttore, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine;
- adottare i provvedimenti che gli competono per legge, regolamenti e Statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci l'Amministratore dallo stesso delegato, ovvero, in difetto di designazione, l'Amministratore più anziano di nomina, ovvero, in caso di contemporanea nomina, il più anziano d'età.

CAPO III

Art. 11 Direttore di Comunità Socio-sanitaria – Segretario

Il Direttore di Comunità Socio-sanitaria, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'I.P.A.B. e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l' I.P.A.B verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i processi verbali in qualità di Segretario, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio di Amministrazione in merito agli atti in discussione.

Il Direttore è assegnatario dei Capitoli di Bilancio, impegna e liquida, con propri atti amministrativo-contabili, le spese, compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo Capitolo. Firma i Mandati di Pagamento.


Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Le attribuzioni e le competenze del Direttore possono essere ulteriormente definite in apposito regolamento.

CAPO IV ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI SOSTENITORI

Art. 12

Allo scopo di favorire quanto più possibile un'attiva partecipazione della Cittadinanza alla vita ed all'amministrazione dell' I.P.A.B., viene prevista dal presente Statuto la possibilità per tutti i cittadini di età non inferiore ai 18 (diciotto) anni di concorrere, con contributi in denaro, al funzionamento dell' I.P.A.B. medesima.



I predetti acquistano la qualità di Soci Sostenitori con diritto ad essere rappresentati in seno al Consiglio di Amministrazione e ad essere sentiti sulle questioni più importanti che riguardano la vita o il funzionamento dell' I.P.A.B.

I Soci Sostenitori collaboreranno con il Consiglio di Amministrazione per attuare nel modo migliore l'assistenza agli ospiti nell' I.P.A.B.

Il valore delle quote, inizialmente fissato in Euro 10,00= (dieci/00) annui, potrà essere variato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, comunque non prima di un anno dall'approvazione del presente Statuto.

Le scadenze e le modalità dei pagamenti sono determinate da apposito Regolamento.

Art. 13

Perdono la qualità di Soci Sostenitori coloro i quali, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza, non abbiano effettuato i pagamenti, nonché coloro i quali si trovino in condizione di incompatibilità con la qualifica.

Art. 14

Le Assemblee Generali dei Soci Sostenitori hanno luogo sia per iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia per domanda motivata e sottoscritta da un quinto almeno dei Soci.

Le assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con invito che dovrà contenere l'Ordine del Giorno delle materie da trattare. Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso sono fissate dal Regolamento.

Alle Assemblee possono intervenire tutti i soci, eccettuati quelli in mora con i pagamenti. L'Assemblea di volta in volta elegge il proprio Presidente.

Art. 15

Ogni Socio Sostenitore ha diritto ad un solo voto.

Un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro Socio.

Ogni socio non può avere più di una delega.

I soci che non sono in regola con i pagamenti non possono delegare il loro voto, nè accettare deleghe di voto.

Art. 16

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei Soci Sostenitori e dei Delegati.

In seconda convocazione le adunanze sono valide con l'intervento di un numero di Soci e di loro Delegati non inferiore al doppio di quello dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art. 17

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.


I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18

L'Assemblea Generale dei Soci Sostenitori delibera sull'ammissione e sulle dimissioni dei Soci e provvede altresì alla nomina dei 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui all'Art. 6.

L'Assemblea Generale può fornire pareri sulle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, ovvero su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dai Soci che hanno chiesto la convocazione dell'Assemblea a norma dell'Art. 14.

L'Assemblea Generale è convocata almeno una volta l'anno anche per ascoltare la relazione di esercizio dell'attività dell' I.P.A.B, svolta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.



CAPO V
NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Il servizio di tesoreria e di cassa è svolto, di regola, da primario Istituto Bancario ed è regolato da apposita Convenzione.

Art. 20

I Mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non muniti delle Firme del Direttore e del Presidente o dell'Amministratore all'uopo delegato dal Presidente.

Art. 21

La dotazione organica, le modalità per le nomine, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissati nell'apposito Regolamento di Organizzazione conforme alla normativa vigente.

Art. 22

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di Assistenza e Beneficenza Pubblica.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Claudio MANTELLI CANEPA

